

Al Prof.
Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica
Amministrazione
e l'Innovazione

Egregio Signor Ministro,

il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 2011 ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, previo parere espresso ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n.15 da parte delle Commissioni I^A (Affari Costituzionali) e XI^A (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati in sede riunita, il 13 luglio 2011; le stesse Commissioni esprimendo il proprio parere, hanno formulato, al contempo, alcune osservazioni, fra le quali la seguente che si riporta testualmente: “ *valuti, altresì, il Governo la possibilità di introdurre un'eventuale modifica all'articolo 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – richiesta anche nell'ambito del parere reso in sede di Conferenza unificata – che consenta di conservare margini di autonomia a regioni ed enti locali nella determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali esterni, fissando comunque un tetto che non vada oltre determinate quote percentuali sul totale della dotazione organica, come indicate nell'allegato 2 al predetto parere espresso in sede di Conferenza unificata*”.

Si ritiene che l'eventuale accoglimento di siffatta proposta sarebbe contrario ad almeno due dei principi ispiratori contenuti nella legge delega n. 15 del 2009:

- l'art. 3, comma 2 punto n) che impegnava il Governo a “*prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico*”;
- l'art. 6 comma 2, punto h) che impegnava il Governo a “*ridefinire la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi*”.

In attuazione di tali principi il Governo ha modificato la formulazione dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ciò ha comportato una riduzione del ricorso alla nomina di dirigenti esterni almeno nello Stato, mentre nelle Regioni è ancora molto forte la presenza di dirigenti esterni.

E' noto come l'abuso al ricorso di incarichi esterni ha provocato ingenti danni alla Pubblica Amministrazione, sia in termini di aumento di spesa che di diminuita efficienza dell'azione amministrativa. Tali nomine sono state dettate, in maggior parte, da motivazioni puramente clientelari, creando tensioni all'interno degli uffici e vanificando le legittime aspirazioni di crescita professionale di funzionari preparati e vanificando il rispetto del principio costituzionale del pubblico concorso.

Si auspica che le citate osservazioni, che consentirebbero un ingiustificata discriminazione fra la dirigenza esterna nelle amministrazioni dello Stato, degli Enti Locali e delle Regioni, non abbiano seguito.

Confidando nella sensibilità riformatrice da Lei portata avanti in questi anni, si inviano distinti saluti

Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis

